

COMUNE DI FIRENZE

GULLIVER POLISPORTIVA ASD

CONTRATTO DI APPALTO PER SCRITTURA PRIVATA

Servizio di insegnamento delle attività motorie su impianti comunali In gestione diretta e di soggetti terzi siti nel Quartiere 2 Ottobre 2021-Giugno 2022

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 (duemilaventidue) e questo giorno 25 (venticinque) del mese di Gennaio in Firenze

TRA

1) Dottoressa Carla De Ponti, nata a Palermo il 30 settembre 1963, domiciliata per la carica in Firenze, V.le M. Fanti n. 2, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Dirigente della Direzione Cultura e Sport - Servizio Sport, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

2) Signor Sandro Billi, nato a Firenze il 28 febbraio 1960, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente della Gulliver Polisportiva ASD, con sede legale a Firenze in Via S. Slataper n. 2 - Cap 50134, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Firenze n. FI-445543.

PREMESSO

- che il 02/10/2020 veniva avviata sulla Piattaforma Regionale START la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.gs 50/2016, mediante invio di Capitolato Speciale d'Appalto, lettera d'invito e modulistica contenente le caratteristiche tecniche dell'oggetto dell'affidamento, l'importo del servizio, le ragioni della scelta sulla base dell'offerta del minor prezzo, nonché la domanda di partecipazione contenente le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi dell'art.80 del D.l.gs 50/16;
- che nei termini previsti è pervenuta l'offerta della Associazione Gulliver Polisportiva ASD per un importo di € 12.282,00 oltre iva di Legge;
- che con verbale in data 07/10/2020, l'appalto in oggetto veniva aggiudicato a Polisportiva Gulliver ASD;
- che con determinazione della Direzione Cultura e Sport, n. 2020/DD/6258 del 12/10/2020, veniva affidato alla Associazione Gulliver Polisportiva ASD il servizio di insegnamento dell'attività motoria presso le palestre del Quartiere 2 per il periodo Ottobre 2020-. Giugno 2021;
- che con verbale Prot. n. 301199 del 12/11/2020 si disponeva la sospensione dell'esecuzione del contratto di appalto a causa dell'emergenza COVID;
- che con determinazione dirigenziale della Direzione Cultura e Sport n. 2021/DD/6474 del 19/10/2021 veniva ripreso il servizio sopracitato per il periodo Ottobre 2021- Giugno 2022;

- che sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previste dal Codice dei contratti pubblici;

TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti convengono e stipulano quanto segue al fine di formalizzare, mediante scrittura privata, il presente contratto per il quale è richiesta la forma scritta *ad substantiam*.

ART.1 – Oggetto dell'appalto

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dalla Dirigente della Direzione Cultura e Sport- Servizio Sport, Dottoressa Carla De Ponti, ed in esecuzione degli atti citati in premessa, affida in appalto a Gulliver Polisportiva ASD , in persona del Signor Sandro Billi, che accetta e si obbliga, il “ Servizio di insegnamento delle attività motorie presso le strutture del Q.2 per il periodo Ottobre 2021-Giugno 2022” alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;
- al Capitolato speciale di appalto, sottoscritto dalle parti e allegato parte integrante al presente contratto di appalto;
- all'offerta economica presentata in sede di gara e conservata agli atti del Servizio Sport;
- Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (di cui al D.Lgs. n. 81/2008) non è stato redatto in quanto nell'esecuzione del servizio non emergono interferenze tra il personale del committente e quello dell'appaltatore. L'affidatario è

comunque tenuto a collaborare all'elaborazione del DUVRI qualora si rendesse necessario, per avvenimenti intervenuti e non previsti, nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto di appalto.

Il Signor Sandro Billi, nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto di appalto, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente.

Dichiara, inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 26.01.2021 e si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto.

ART. 2 – Corrispettivo dell'appalto

Le Parti concordano che l'importo del presente appalto è previsto in Euro 14.984,04 (quattordicimilanovecentoottantaquattro/04) comprensivo di Iva 22%.

Il corrispettivo sarà erogato con le modalità stabilite nel Capitolato speciale di appalto.

ART. 3 – Garanzie

Si dà atto che il prescritto deposito cauzionale definitivo di Euro 294,43 è stato costituito mediante polizza fideiussoria n. 1/60659/96/184747141 emessa in Mantova da UNIPOL SAI in data 08/11/2021 ed in corso di validità.

ART. 4

ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL 13/08/2010 E MODALITA'

DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L.136 del 13/08/2010 Gulliver Polisportiva ASD, si obbliga, ad ottemperare a quanto

previsto dalla legge sopracitata. In particolare l'aggiudicatario suddetto, con nota trasmessa via mail in data 30/04/2019, che si conserva agli atti del Servizio Sport, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle commesse pubbliche.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art.3 della L. 136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato:

GULLIVER POLISPORTIVA ASD:

- Banca INTESA SAN PAOLO Filiale di Firenze CODICE IBAN: IT 46J0306909606100000150705 individuando il Signor Sandro Billii C.F.: BLLSDR60B28D612N la persona autorizzata ad operare su di esso.

Nel caso in cui il suddetto soggetto effettui, in conseguenza del presente contratto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

ART. 5 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

"Gulliver Polisportiva ASD" dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa alla raccolta dei dati personali ai sensi de D.L.gs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali " e del Regolamento UE 2016/679 -GDPR-"Regolamento generale sulla protezione dei dati pubblicati all'indirizzo del Comune di Firenze nella pagina home al link "privacy" (<https://www.comune.fi.it/pagina/privacy>) e autorizza con l'apposizione della firma in calce al presente contratto, il Comune di Firenze, in qualità

di titolare del trattamento dei dati personali, all'utilizzo dei dati personali. Il Professionista dichiara di essere consapevole ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e del D.lgs.30 giugno 2003 n.196 che:

-il Comune è titolare del trattamento e il responsabile del trattamento è la Dirigente del Servizio Sport Dott.ssa Carla De Ponti;

-che i dati personali sono raccolti e trattati dagli incaricati del trattamenti, appositamente individuati dal Responsabile del trattamento ai fini del presente procedimento amministrativo;

- che i dati saranno raccolti con una banca dati anche informatizzata;

--che la comunicazione o diffusione dei suddetti dati ad altri Enti pubblici o soggetti privati sarà effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste dalla normativa vigente;

ART. 6- SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di questo atto (spese di bollo) e consequenziali sono a carico dell'Appaltatore che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio, in Firenze, presso la Casa Comunale.

Il servizio di cui al presente contratto di appalto è soggetto al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.L.gs n.117/2017

art.82 co.5, nonchè ai sensi del D.P.R. 642 del 1972,art.27 bis dell'allegato B.

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e sottoscritto digitalmente dalle parti, occupa pagine intere cinque e parte della seguente fino a qui.

Per Gulliver Polisportiva ASD
Sig. Sandro Billi

Per il Comune di Firenze
Dott.ssa Carla De Ponti

.....

.....

Direzione Cultura e Sport- Servizio Sport Capitolato speciale d'appalto

SERVIZIO DI INSEGNAMENTO DELLE ATTIVITA' MOTORIE NEGLI IMPIANTI CHE INSISTONO SUL TERRITORIO DEL QUARTIERE 2

Il presente Capitolato speciale d'appalto ha ad oggetto la realizzazione di corsi di attività motoria da eseguirsi negli impianti che insistono sul territorio del Quartiere 2, rivolti alla popolazione adulta - anziana - diversamente abile. L'attività sarà caratterizzata da corsi in palestre comunali ed altre strutture messe a disposizione da soggetti terzi (ginnastica adulti, anziani, disabili).

**CPV 92620000-3 (SERVIZI CONNESSI ALLO SPORT)
CIG:ZC22E96BFA**

Art. 1 – Quadro normativo di riferimento

- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. – “Codice dei contratti pubblici;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 5/03/2012 e ss.mm.ii.;
- L.R. n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” art. 7 c. 6 punto D;
- L.R. n. 21/2015 e suo Regolamento di attuazione n. 42/R del 05/07/2016.

Art. 2 – Finalità e obiettivi

La finalità che si intende perseguire con il presente appalto è quella di incrementare l'offerta di attività sportiva sul territorio fiorentino, dal momento che lo sviluppo della pratica sportiva negli ultimi anni rappresenta un nuovo bisogno sociale e un diritto per i cittadini di tutte le età, condizioni sociali, genere e nazionalità di provenienza. Per questi motivi, i traguardi da conseguire si collocano ben oltre la competizione e l'agonismo e vogliono rispondere a richieste individuali e collettive di benessere e di occasione di socializzazione.

Il servizio in questione deve essere caratterizzato da adeguatezza e rispondenza alle esigenze dei vari contesti locali ed alla varia tipologia di utenza, dal momento che è rivolto a varie aree del territorio fiorentino nel Quartiere 2 in cui insistono impianti comunali con disponibilità di spazi; per questo motivo deve rispondere a peculiari e non generici interventi di attività motoria .

Gli obiettivi generali del presente Appalto sono i seguenti:

- Promuovere e valorizzare la pratica dell'attività motorio sportiva come educazione permanente e prevenzione, per il conseguimento di un'adeguata correlazione tra pratica sportiva, benessere interiore, socializzazione e stile di vita;
- Migliorare la forma fisica attraverso il consolidamento della forza, della resistenza, della mobilità articolare, dell'equilibrio e della coordinazione neuromuscolare;

- Sviluppare la consapevolezza delle potenzialità individuali per il raggiungimento del massimo livello di autonomia;
- Incrementare le occasioni di socializzazione, allo scopo di contribuire a prevenire e ridurre situazioni di marginalità e disagio;
- Operare per il mantenimento e/o potenziamento delle capacità motorie residue anche in tutti i casi di situazioni di handicap permanenti e/o transitorie.

Art. 3 - Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di insegnamento delle attività motorie presso gli impianti comunali in gestione diretta (in linea con gli obiettivi istituzionali derivanti da normative nazionali) come di seguito specificato:

Palestre Q.2

Servizio di insegnamento di yoga, ginnastica per adulti, anziani e attività motorie per disabili presso i seguenti impianti, secondo i periodi e gli orari orientativamente cadenzati per un periodo di dodici mesi:

- **trimestre Ottobre/ Dicembre - (corso autunnale)**
- **trimestre Gennaio/ Marzo - (corso invernale)**
- **trimestre Aprile /Giugno - (corso primaverile)**

PALESTRA NICOLODI - attività motoria disabili non vedenti e ipovedenti

2 ore settimanali x massimo 30 settimane = 60 ore

L'attività richiesta da svolgere per ogni trimestre dovrà essere la seguente:

– n. 2 corsi di educazione motoria diversamente abili bisettimanali

Giorni indicativi: Martedì dalle ore 10 alle ore 12

durata della lezione: 60 minuti

durata del corso: 10 lezioni per trimestre

Insegnanti: 1

Utenti: non vedenti e ipovedenti

PALESTRA ANDREA DEL SARTO – attività yoga

4 ore settimanali x massimo 30 settimane = 120 ore

L'attività richiesta da svolgere per ogni trimestre dovrà essere la seguente:

– n. 2 corsi di yoga bisettimanali

Giorni indicativi: Lunedì e Venerdì dalle 18 alle 20

durata della lezione: 60 minuti

durata del corso: 20 lezioni per trimestre

Istruttore: 1

Utenti: Adulti e Anziani

PALESTRA ANDREA DEL SARTO – attività diversamente abili

2 ore settimanali x massimo 30 settimane = 120 ore

L'attività richiesta da svolgere per ogni trimestre dovrà essere la seguente:

– n. 1 corso di educazione motoria diversamente abili bisettimanale

Giorni indicativi: Mercoledì e Venerdì dalle 17 alle 18

durata della lezione: 60 minuti

durata del corso: 20 lezioni per trimestre

Insegnanti:2

Utenti: soggetti diversamente abili

PALESTRA PISCINA COSTOLI – attività diversamente abili

5 ore settimanali x massimo 30 settimane = 150 ore

L'attività richiesta da svolgere per ogni trimestre dovrà essere la seguente:

– n. 3 corsi di educazione motoria diversamente abili

Giorni indicativi: Lunedì dalle ore 10 alle ore 12,00

Martedì dalle ore 10 alle ore 11,30

Venerdì dalle ore 10 alle ore 11,30

Insegnanti:1

Utenti: soggetti diversamente abili

PALESTRA c/o ISTITUTO ANFFAS - attività diversamente abili

4 ore settimanali x massimo 30 settimane = 120 ore

L'attività richiesta da svolgere per ogni trimestre dovrà essere la seguente:

– n. 2 corsi di educazione motoria diversamente abili bisettimanale

Giorni indicativi: Martedì e Giovedì dalle ore 14 alle ore 16

durata della lezione: 60 minuti

durata del corso: 20 lezioni per trimestre

Insegnanti: 1

Utenti: soggetti diversamente abili

CENTRO DIURNO AIRONE c/o PALESTRA MONTEDOMINI- attività diversamente abili, anziani

2 ore settimanali x massimo 30 settimane =60 ore

L'attività richiesta da svolgere per ogni trimestre dovrà essere la seguente:

– n. 1 corso di educazione motoria anziani e diversamente abili bisettimanale

Giorni indicativi: Lunedì e Giovedì dalle ore 11 alle ore 12

durata della lezione: 60 minuti

durata del corso: 20 lezioni per trimestre

Insegnanti :1

Utenti: anziani diversamente abili

PALESTRA c/o ISTITUTO SUORE STIMMATINE

2 ore settimanali x massimo 30 settimane = 60 ore

L'attività richiesta da svolgere per ogni trimestre dovrà essere la seguente:

– n. 1 corso di educazione motoria diversamente abili bisettimanale

Giorni indicativi: Lunedì e Giovedì dalle ore 10 alle ore 11

durata della lezione: 60 minuti

durata del corso: 20 lezioni per trimestre

Insegnanti: 1

Utenti:anziani diversamente abili.

Per un monte ore complessivo annuale stimato pari ad ore 690

Art. 4 – Luoghi di esecuzione degli interventi

I luoghi di esecuzione degli interventi di cui al presente capitolato sono individuati in palestre in gestione diretta dell'Amministrazione comunale, palestre scolastiche dislocate in tutto il territorio fiorentino ed anche in locali idonei allo svolgimento dell'attività messi a disposizione da Associazioni e, specificatamente:

Quartiere 2: Palestra Nicolodi , V.le U. Bassi, 29 -
Palestra A. del Sarto, Via San Salvi, 12
Palestra Piscina Costoli, P.zza E. Berlinguer, 2
Palestra Istituto ANFFAS, Via Bolognese, 232
Centro Diurno Airone c/o Montedomini, Via de' Malcontenti, 6
Istituto Suore Stimmatine, P.zza Desiderio da Settignano, 6.

Art. 5 - Destinatari del servizio - Tariffe

L'attività oggetto del presente capitolato è rivolta a tutta la seguente popolazione: adulti, anziani, diversamente abili, con applicazione delle vigenti tariffe che saranno introitate dall'Amministrazione Comunale.

I corsi rivolti ai soggetti adulti e anziani saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di 6 iscritti.

Art. 6 – Durata dell'appalto

L'appalto ha una durata indicativa da Ottobre 2020 a Giugno 2021 con decorrenza dalla data di affidamento del servizio.

Alla scadenza dell'appalto il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta e/o preavviso.

Art. 7 – Modalità organizzative e di gestione del servizio

L'organizzazione e la gestione del servizio in oggetto dovranno essere impostate secondo i contenuti del presente capitolato, fermo restando che all'Amministrazione Comunale spetta stabilire gli indirizzi programmatici, le finalità, i destinatari del servizio e l'attività di monitoraggio e verifica dell'andamento dello stesso.

Palestre Q.2:

- Insegnamento delle attività di yoga, ginnastica per adulti, anziani e disabili, nei luoghi e nei tempi meglio specificati nel precedente art.3, per un periodo di 9 mesi a decorrere dalla data di affidamento del servizio.

Totale ore/periodo : 690

Totale costo del servizio a basa di gara : € 12.282,00 oltre iva di legge

La stima del monte orario di cui al presente articolo non costituisce impegno per l'Ente, potendo variare in aumento o diminuzione in relazione all'effettivo numero degli utenti, alle loro effettive esigenze o per qualsiasi altra causa. In ogni caso, qualora nel corso dell'esecuzione del

contratto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, entro i limiti indicati nell'art. 106, co. 12 D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario è obbligato alla sua esecuzione agli stessi patti e condizioni.

Art. 8 - Figure professionali

L'affidatario dovrà garantire la presenza almeno delle seguenti figure professionali necessarie per l'espletamento del servizio, previsto nel presente capitolato, in funzione delle attività specifiche meglio indicate al precedente articolo 3.

- Il gruppo di insegnanti dovrà comprendere almeno un Diplomato di laurea triennale in Scienze Motorie o equipollente ISEF con funzioni di coordinatore;
- Gli altri insegnanti, in alternativa al possesso del titolo di cui sopra, dovranno avere almeno una delle seguenti caratteristiche minime:
 - Tecnici del CONI,delle Federazioni sportive nazionali, degli Enti di promozione sportiva e delle Discipline sportive associate;
 - Tecnici diplomati a seguito di corsi di formazione professionale aventi caratteristiche e requisiti definiti da specifiche normative Regionali;
- Istruttore di yoga in possesso del relativo attestato.

A prescindere dall'attività svolta, tutti gli operatori dovranno essere in possesso di attestato di formazione dispositivo BLS-D in corso di validità.

Al soggetto affidatario è richiesto di:

- garantire il costante aggiornamento delle figure professionali coinvolte rispetto alle problematiche dei servizi e degli interventi oggetto del presente capitolato, anche con interventi specifici di formazione;
- garantire la massima continuità del personale impegnato e provvedere alla sostituzione di eventuali assenze per qualunque motivo con soggetti idonei per le mansioni da svolgere e in possesso degli stessi requisiti professionali.

Il soggetto affidatario dovrà garantire con costi a proprio carico l'attività di formazione dedicata, con particolare riguardo alla progettazione dell'attività sportiva, in linea con le finalità e gli obiettivi prioritari del servizio.

Di tale formazione a fine anno dovrà essere fornita dettagliata relazione scritta.

Art. 9 - Vincoli organizzativi

Il Servizio oggetto del presente capitolato deve essere organizzato in forma integrata e unitaria, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati.

A tal fine, il soggetto aggiudicatario deve garantire la gestione coordinata e integrata delle attività di cui al presente capitolato, curando le necessarie forme di raccordo operativo con i referenti del Comune di Firenze.

Il suddetto servizio potrà essere ridotto o temporaneamente sospeso, in relazione alle esigenze del Comune di Firenze o a sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

L'aggiudicatario dovrà garantire, dall'inizio dell'attività, l'esistenza di una sede organizzativa all'interno del territorio del Comune di Firenze, ovvero in mancanza, si obbliga a costituirla entro 30 giorni dall'inizio del servizio. Tale sede dovrà risultare idonea e funzionale all'organizzazione del

servizio e dovrà essere dotata di linea dati e telefonica e di idonea attrezzatura informatica e regolarmente presidiata da apposito personale.

Art. 10 - Corrispettivo dell'appalto e modalità di pagamento

L'importo stimato per l'intera durata dell'appalto, posto a base di gara, IVA esclusa, è pari a **€ 12.282,00 (euro dodicimiladuecentottantadue/00) oltre IVA**

Tale importo è stato determinato in ragione del monte orario per 9 mesi di attività erogate su due anni (2020 – 2021), come meglio indicato nell'art. 3 del presente capitolato.

Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito ed essendo escluse revisioni durante il periodo di durata naturale del contratto.

L'impresa aggiudicataria dell'appalto è tenuta a comunicare alla stazione appaltante il proprio regime fiscale, in relazione all'attività oggetto dell'appalto, in sede di presentazione dell'offerta economica. Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio. Tale importo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'impresa aggiudicataria non abbia tenuto conto. L'impresa aggiudicataria non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

Le fatture mensili o i documenti contabili equipollenti dovranno pervenire alla Direzione Cultura e Sport, Servizio Sport, P.O. Gestione Diretta Impianti Sportivi – Piazza E. Berlinguer n. 2, Firenze, che, dopo verifica circa il regolare svolgimento del servizio, provvederà alla liquidazione di quanto dovuto entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse.

Il pagamento del corrispettivo avverrà previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dall'Amministrazione Comunale attraverso la richiesta del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC).

Le fatture mensili, in formato elettronico, dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- **Codice IPA: F2BGES(per fatture intestate alla Direzione Cultura e Sport);**
- Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato
- **Codice Cig: ZC22E96BFA**
- **Dettaglio delle ore mensilmente effettuate presso ciascun impianto;**
- **Numero dell'impegno o degli impegni;**
- **Numero della Determina Dirigenziale di assunzione dell'impegno;**
- **Dizione "Scissione dei pagamenti"** di cui all' art. 17 ter DPR 633/72, introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA fatturati dal 1.1.2015 e non rientranti nella tipologia del "Reverse Charge" per servizi commerciali relativi a servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici".

Art. 11 – Modifiche del capitolato/contratto

Le modifiche, nonché le varianti, del presente capitolato possono essere autorizzate dal responsabile unico del procedimento, senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

a) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per il Comune.

Al soggetto affidatario può succedere, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti nel bando e disciplinare che hanno indetto la procedura, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto.

Art. 12 – I Controlli dell’Amministrazione comunale e il controllo di qualità

Nel quadro degli indirizzi generali dell’Amministrazione Comunale, la Direzione Cultura e Sport svolge i seguenti compiti:

- a) espleta le funzioni di programmazione e coordinamento delle attività oggetto dell’appalto;
- b) svolge i controlli in ordine alla verifica delle prestazioni richieste al soggetto affidatario ed al numero e tipologia di utenti che accedono al servizio.

In ottemperanza al punto b) del presente articolo, il committente predispone adeguati e specifici strumenti e azioni, come di seguito elencato:

- è facoltà del Comune effettuare sopralluoghi, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare la conformità del servizio fornito dall’affidatario alle prescrizioni di legge e alle condizioni contrattuali. In questo caso il soggetto affidatario è obbligato a fornire al personale incaricato della vigilanza, tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi, in ogni momento, il libero accesso ai locali d’interesse, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. Dei controlli effettuati sarà tenuto a cura dell’appaltatore in apposito registro a fogli inamovibili. Per ciascuna verifica è apposta in calce la firma del legale rappresentante dell’appaltatore o suo rappresentante e del direttore dell’esecuzione, dipendente del Comune;
- è facoltà del Comune effettuare controlli e verifiche presso istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti che l’appaltatore impegnerà nel servizio.

Il Comune di Firenze si riserva, inoltre, il diritto di predisporre batterie d’indicatori volti a rilevare l’efficienza, l’efficacia e la qualità del servizio erogato.

Per rilevare l’efficacia e l’efficienza, il soggetto affidatario è tenuto a fornire la reportistica appositamente predisposta e ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell’espletamento delle prestazioni previste dal presente capitolato.

Art. 13 - Report attività svolte

Ai fini del controllo e della verifica delle attività svolte, il soggetto affidatario trasmette, al termine del servizio, alla Direzione Cultura e Sport, con nota debitamente sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la regolarità e veridicità delle informazioni trasmesse (nei tempi e nei modi concordati in sede di esecuzione del contratto), il report dell’attività svolta.

Nel report dovrà essere sviluppata un’analisi approfondita dell’andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle problematiche e criticità riscontrate ed alle proposte di miglioramento, nonché alle attività formative e di aggiornamento programmate e attuate a favore degli operatori impegnati nel servizio. La relazione finale dovrà includere un report statistico concernente in generale tutti i dati e le informazioni utili per la valutazione generale dell’intervento.

Art. 14 - Compiti del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del presente affidamento è L'Ing. Emilio Carletti Responsabile della P.O Gestione diretta impianti sportivi.

Il Responsabile Unico del Procedimento ha compiti di pianificazione e gestione del presente appalto, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, allo scopo di assicurare l'unitarietà dell'intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.

Il RUP è nominato con provvedimento del dirigente di servizio.

Il RUP cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo del presente appalto e segnala, ove le due figure non coincidano, al Dirigente responsabile eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi.

Il RUP ha il compito di:

- a) Provvedere a creare le condizioni affinché l'esecuzione del capitolato possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori. In particolare il RUP ha il compito di verificare l'esatto adempimento da parte dell'appaltatore degli adempimenti di cui alla legge del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;
- c) svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo al Dirigente responsabile, nel caso in cui questi non sia il RUP, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal Codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
- d) autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dal Codice;
- e) compie, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- f) provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'A.N.A.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
- g) conferma l'attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione, o in sua assenza provvede direttamente all'attestazione;
- h) individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della Comune sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del personale del Comune sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza di tutte le prestazioni previste dal capitolato;
- i) Presenta, al termine dell'esecuzione, una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate;
- j) Svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, ove non sia nominato altro soggetto.

Art. 15 - Obblighi e responsabilità del soggetto affidatario

Il soggetto affidatario si obbliga:

- a) a comunicare al Comune, su richiesta del RUP, con nota sottoscritta dal legale rappresentante, la tipologia dei rapporti di lavoro intercorrenti fra il soggetto affidatario stesso e il personale utilizzato per la gestione del servizio con la relativa documentazione;
- b) ad impiegare personale adeguatamente formato ed aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati ad ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità;
- c) ad adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti.

Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. Il Comune, si riserva il diritto di contestare all'appaltatore l'inidoneità e/o l'operato di uno o più operatori. In tal caso lo stesso dovrà garantire i dovuti interventi anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestati.

Resta a carico del soggetto affidatario l'acquisto di piccole attrezzature di ausilio all'attività didattica e allo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3. Restano a carico del Comune di Firenze le spese per i consumi di acqua, luce e gas esclusivamente dei locali del Comune messi a disposizione del soggetto affidatario per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 del presente capitolato.

L'affidatario, inoltre, per tutto il periodo dell'emergenza epidemiologica, si obbliga ad osservare e far osservare scrupolosamente ai partecipanti ai corsi le misure di sicurezza anti-contagio da virus Covid-19 di cui al Protocollo allegato parte integrante al presente Capitolato, nonché gli Indirizzi dell'Azienda USL Toscana-Centro, di cui in allegato, per la pulizia e la sanificazione degli spazi/arredi/attrezzature utilizzati/e per attività sportiva

Art. 16 - Personale

Per la realizzazione degli interventi del presente appalto, l'aggiudicatario metterà a disposizione le figure professionali indicate all'art. 8 del presente capitolato secondo l'inquadramento contrattuale previsto dai CC.NN.LL. di riferimento dell'aggiudicatario o secondo le vigenti norme settoriali.

Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'impresa nonché per salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro, l'affidatario, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016, si impegna, nell'esecuzione del contratto, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento dei servizi, qualora disponibile, il personale impiegato nell'erogazione del medesimo servizio dal precedente appaltatore.

In sede di offerta gli operatori economici dovranno dichiarare di accettare tali condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risultassero aggiudicatari.

L'affidatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del capitolato, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile e ogni altro adempimento sul rapporto di lavoro secondo le leggi e i contratti di categoria in vigore.

In linea con quanto previsto dalla *"Guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici"* della Commissione europea - Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità e Direzione generale del Mercato interno e dei servizi pubblicata nell'ottobre 2010, il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il pagamento da parte dell'appaltatore dei compensi agli operatori mensilmente ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento per più di tre volte in un anno o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte dell'appaltatore può comportare la risoluzione di diritto del contratto, secondo quanto previsto dal successivo art. 28.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto l'appaltatore a

provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'amministrazione comunale provvederà al pagamento, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, sono trattenute dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 17 - Privacy

L'aggiudicatario è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate per garantire il rispetto della normativa sulla privacy.

Si impegna, secondo le regole e modalità previste dal d.lgs. 196 del 30.6.2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali", con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché sé stesso e il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli utenti di cui possano venire in possesso nel corso del servizio.

A tal fine, il soggetto aggiudicatario dovrà fornire il nominativo della persona che verrà nominata dall'Amministrazione Comunale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta, acquisendone le derivanti responsabilità. Pertanto, il Responsabile del trattamento dovrà fornire le necessarie garanzie per la messa in atto delle misure tecniche ed organizzative adeguate, nonché garantire la tutela dei diritti dell'interessato.

Inoltre, dovrà designare quali autorizzati al trattamento dei dati personali le persone fisiche di cui si avvale. L'aggiudicatario si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che l'Amministrazione Comunale impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. In caso di mancata comunicazione verrà nominato quale Responsabile esterno per la privacy il Legale Rappresentante dell'aggiudicatario.

Art. 18 - Responsabilità in materia di sicurezza

L'appaltatore, nella persona del presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizza. A tal fine, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 del medesimo decreto legislativo (Obblighi connessi ai contratti d'appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. L'appaltatore sarà responsabile pertanto della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e figure assimilabili e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del Comune.

L'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e collaboratori e nello specifico si impegna:

- a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, ove previsto;

- c) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio, di rischio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte del Comune;
- d) a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- e) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal d.lgs. 81/2008 se e quando obbligatorie e di aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell'avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata.

L'appaltatore e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune di Firenze, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dall'Affidatario. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Il Comune è pertanto esonerato:

- ✓ da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dei soggetti gestori per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- ✓ da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere agli utenti del servizio e a terzi durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari;

Art. 19 - Polizze assicurative

L'aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati al personale dipendente ai volontari o a terzi (personale comunale, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando il Comune di Firenze da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Il soggetto affidatario deve stipulare, per ciascun lotto, idonee polizze assicurative, per un periodo pari alla durata del contratto stesso, provvedendo al rinnovo annuo in caso di proroga, fornendo copia della quietanza di rinnovo e precisamente:

- a) Polizza RCT, nella quale il Comune di Firenze deve essere espressamente considerato fra il novero dei Terzi e devono essere espressamente previste le seguenti garanzie:
 - Danni delle cose di proprietà del Comune in consegna o custodia;
 - Danni ai locali di proprietà del Comune in consegna;Il massimale non deve essere inferiore a euro € 2.500.000,00.
- b) Polizza RCO. Il cui massimale non deve essere inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro. Nella Polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del Comune di Firenze per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività e delle prestazioni di cui al presente capitolato d'appalto.

Le predette polizze assicurative devono esplicitamente prevedere che fra i soggetti assicurati il personale a qualsiasi titolo dipendente o collegato con il soggetto affidatario per le attività del presente capitolato di appalto, ivi inclusi eventuali volontari, stagisti, lavoratori autonomi e soggetti equiparati ai lavoratori subordinati dal D.Lgs. n. 81/2008;

Le copie delle suddette polizze dovranno essere consegnate all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio del servizio.

Tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali sono a carico dell'Aggiudicatario che si assume ogni responsabilità al riguardo.

Art. 20 - Comunicazioni

Il soggetto affidatario ha l'obbligo di comunicare al Comune di Firenze ogni variazione delle proprie ragioni sociali o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del Comune di Firenze di risolvere in tale ipotesi il contratto. Qualora l'erogazione del servizio non sia possibile nei termini previsti dal progetto, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili al soggetto affidatario, quest'ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al Comune di Firenze mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'esecuzione dell'appalto e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità. L'affidatario deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l'esecuzione dei compiti previsti nel presente capitolato.

Art. 21 - Rischi da interferenze inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Ne consegue, pertanto, l'inesistenza dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

Art. 22 - Esecuzione Anticipata del Contratto.

Nelle more di stipula del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere, per motivi di interesse pubblico, l'esecuzione anticipata del contratto secondo quanto disciplinato dall'art.32 c.8 del Codice dei contratti.

Costituisce clausola risolutiva espressa del predetto contratto l'avvenuto annullamento da parte del TAR dell'aggiudicazione definitiva e la stessa sentenza preveda, direttamente o indirettamente la necessità di procedere alla stipula di contratto con nuovo soggetto, la durata del contratto con quest'ultimo decorrerà dalla notifica della sentenza del TAR e quindi, dalla risoluzione del contratto di esecuzione anticipata.

Il nuovo contratto sarà approvato con apposita determinazione dirigenziale, previa verifica della effettiva disponibilità finanziaria e parere del responsabile dei servizi finanziari che attesti la relativa copertura finanziaria del maggior onere.

Art. 23 - Estensione degli Obblighi di Condotta Previsti dal Codice di Comportamento.

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE_DI_COMPORAMENTO.pdf, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente del suindicato "Regolamento".

Art. 24 - Dipendenti delle P.A. – Divieti.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter del decreto legislativo n. 165/2001, l'appaltatore, – sottoscrivendo il presente contratto - attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla

cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti”.

Art. 25 – Garanzia definitiva

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Ai sensi dell’art. 103 co. 9 del Codice ove la garanzia definitiva sia prestata in forma di fideiussione, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ove disponibile. Ai sensi dell’art. 103 co. 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 26 - Subappalto

Il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105 co. 13 del Codice dei contratti pubblici .

Ove non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo che precede, la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del/degli subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 105 del Codice, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.

Resta fermo che , ai sensi dell’art. 105, comma 4 lett.a), in sede di esecuzione del servizio non potrà essere autorizzato il subappalto ad impresa che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto.

Art. 27 - Procedimento di contestazione dell’inadempimento – penali

I servizi oggetto dell’appalto devono essere eseguiti secondo le modalità indicate nel presente capitolato. In caso di divergenza fra le modalità di svolgimento dei servizi e le modalità specificate nel presente capitolato, il Comune di Firenze provvederà alla formale contestazione per iscritto, con PEC indirizzata al legale rappresentante del soggetto affidatario che ha commesso l’inadempienza. Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune di Firenze nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l’inadempienza, saranno applicate all’affidatario inadempiente, le seguenti penali:

Tabella: Casi di inadempienza

<i>Inadempienza</i>	<i>Penalità in euro</i>
Mancata sostituzione degli operatori (in caso di assenza)	€ 200,00
Mancato adeguamento delle anomalie riscontrate dal RUP sull'esecuzione del servizio e delle prestazioni di cui all'art. 3 (per ogni settimana di ritardo)	€ 200,00
Violazione di uno degli obblighi previsti all'art. 15	€ 100,00
Violazione delle disposizioni di cui all'art. 16 (per ciascuna violazione)	€ 100,00
Violazione delle disposizioni di cui all'art. 17 (per ciascuna violazione)	€ 100,00
Violazione delle disposizioni di cui all'art. 18 (per ciascuna violazione)	€ 200,00
Violazione delle disposizioni di cui all'art. 23 (per ciascuna violazione)	€ 100,00

Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella sopra riportata tabella saranno raddoppiati.

Il Comune di Firenze, oltre all'applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio. E' fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dal successivo articolo 31 oltre alla richiesta di risarcimento danni.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati, oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, mediante escussione della cauzione.

Art. 28 - Risoluzione di diritto – clausola risolutiva espressa

Il Comune di Firenze intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte dell'appaltatore che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- a) Violazione da parte dei collaboratori del soggetto contraente del "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013".
- b) Attribuzione d'incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Firenze, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione comunale nei propri confronti.
- c) In caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
 - la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati.
- d) Mancata comunicazione tempestiva al Comune di Firenze e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti.
- e) Nel caso in cui nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p.,

- 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.
- f) Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari.
 - g) Il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente.
 - h) Mancato pagamento degli stipendi o altri emolumenti agli operatori della presente convenzione entro 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte.
 - i) Quando l'ammontare delle penali contestate ed applicate all'appaltatore abbia superato il 15% dell'importo complessivo del contratto
 - j) Cessione dell'azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
 - k) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale.
 - l) Affidamento di subappalto in violazione del divieto imposto dall' art 26 del presente capitolato.
 - m) Perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto.
 - n) Liquidazione, fallimento e d'avvio di procedure concorsuali.
 - o) In caso di DURC non regolare per due volte consecutive.
 - p) Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto.

Nei suddetti casi il Comune di Firenze sarà tenuto a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale del contratto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. L'appaltatore rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

Il Comune di Firenze conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto.

In caso di risoluzione di diritto per le predette fattispecie, il Comune di Firenze ha diritto di affidare a terzi il servizio in danno all'appaltatore inadempiente, al quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente derivanti al Comune. Per il risarcimento dei danni, il Comune di Firenze potrà rivalersi sul deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, mediante trattenute sugli eventuali crediti del soggetto affidatario senza pregiudizio dei diritti del Comune di Firenze sui beni del soggetto affidatario stesso.

Art. 29 - Recesso dal Contratto da Parte dell'affidatario.

In caso in cui il soggetto affidatario receda anticipatamente dal contratto, il Comune di Firenze, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

Art. 30 - Assoggettamenti Fiscali.

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico dell'affidatario. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico dell'affidatario.

Art. 31 - Cessione del Credito.

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

Art. 32 – Aggiornamento dei prezzi

Non verrà effettuata la revisione dei prezzi che, pertanto, restano fissi e immutabili per tutta la durata dell'appalto.

Art. 33 - Obblighi Relativi alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. In caso contrario il presente appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della normativa suddetta. L'Amministrazione comunale verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti del soggetto affidatario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 34 - Definizione delle Controversie

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art.120 del citato D. Lgs. 5 comma.

Ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs. 50/2016, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso articolo è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 35- Norme Transitorie e Finali

Il soggetto affidatario del Servizio dovrà eleggere in Firenze la sede del proprio domicilio, dandone conseguente comunicazione entro il 10°giorno dalla sottoscrizione del presente contratto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), nel Codice Civile e nei regolamenti dell'Ente.

L'Amministrazione Comunale, con il presente affidamento, si ritiene comunque esonerata da qualsiasi responsabilità connessa con l'espletamento del servizio.

ALLEGATI:

- Protocollo di sicurezza anti-contagio da virus Covid-19
- Indirizzi dell'Azienda USL Toscana-Centro per la pulizia e la sanificazione degli spazi/arredi/attrezzature utilizzati/e per attività sportiva